

Osservazioni alla proposta di legge regionale 315 - sintesi

L'obiettivo del movimento è quello di far modificare l'attuale stesura di quegli articoli che altrimenti inchioderebbero Venezia ad un futuro meramente alberghiero.

Lo sviluppo di un turismo sostenibile - componente fondamentale dell'economia cittadina, ma necessariamente non la sola - è uno degli obiettivi che ha caratterizzato sin dagli inizi l'attività del movimento 40xVenezia, che ha lanciato la campagna "Venezia non è un albergo" (con petizione sottoscrivibile online) e ha seguito fin dalla prima ora la genesi del cosiddetto "ddl Zaia", ovvero, la proposta di riforma della legge regionale sul turismo, in questi mesi al vaglio degli organismi della Regione Veneto.

Mercoledì 29 aprile, l'associazione 40xVenezia è stata invitata in audizione dalla VI commissione regionale, che sta analizzando il ddl Zaia, in vista della sua prossima presentazione al Consiglio regionale: l'obiettivo del movimento è quello di far modificare l'attuale stesura di quegli articoli (in particolare, gli articoli 131, 132 e 46 terzo comma) che inchioderebbero Venezia ad un futuro meramente alberghiero.

L'associazione concorda con l'introduzione dell'articolo 130 del ddl, che riconosce la specificità di Venezia, ma al contempo - come già evidenziato in numerosi incontri avuti nel corso dell'ultimo anno con gli assessori comunali Vecchiato (Urbanistica), Rumiz (Patrimonio-Casa), Vianello (Innovazione e coordinamento Politiche sul turismo), con il presidente della Provincia Zoggia, l'assessore regionale al Turismo Manzato e audizioni in commissione comunale Turismo - 40xVenezia stigmatizza la liberalizzazione di fatto nell'apertura di nuove attività ricettive para-alberghiere, contenuta negli articoli 131-132: una deregulation che toglie ogni freno alla continua erosione del patrimonio immobiliare a discapito di residenza e servizi alla città, sottraendo al Comune la programmazione in materia di destinazione d'uso degli spazi, realizzando al contempo un peggioramento dell'offerta turistica tout court.

Quella che segue è la sintesi delle proposte che l'associazione avanza: se il riconoscimento di una specificità di Venezia e la facoltà per il Comune di partecipare al Comitato regionale per le politiche turistiche (seppur in forma meramente consultiva) sono novità importanti e positive, gli articoli 131 e 132 così come ora formulati - con l'introduzione delle "dimore ospitali veneziane" (sorta di super affittacamere) e l'apertura di nuove dipendenze per le strutture esistenti - costituiscono una novità assolutamente negativa e inaccettabile per Venezia e, in particolare, per la Città storica.

Il movimento 40xVenezia chiede alla Regione Veneto di modificare il testo dei tre articoli in questione. Solo nel caso ciò non fosse possibile, si chiede di mantenere il solo articolo 130 depennando gli artt. 131 e 132.

pagina 1/3

40xVenezia

c/o Ateneo Veneto
San Marco 1897
campo S. Fantin
30124 Venezia
www.40xvenezias.it
info@40xvenezias.it

Il testo di tale articolo contenuto nel ddl può sicuramente essere migliorato, agganciando la specificità veneziana alle politiche dell'UE in materia di turismo sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e culturale, previste dalla Risoluzione 29 novembre 2007 del Parlamento europeo,

Ecco, dunque, la riformulazione proposta da 40xVenezia:

Art.130 Riconoscimento della specificità

La Regione Veneto, nell'ambito delle politiche di valorizzazione e sostegno della qualità dell'offerta turistica veneta, riconosce la specificità e unicità di Venezia e della sua laguna in quanto contesto di singolare pregio culturale, storico, architettonico, artistico e ambientale. In tale quadro, in armonia con le linee guida dettate dall'Unione Europea, promuove politiche che assicurano la sostenibilità economica, sociale, territoriale, ambientale, culturale del turismo, a tutela della qualità di vita dei residenti e dei turisti, nonché delle inscindibili componenti sociali, urbane, ambientali, culturali e artistico-architettoniche che caratterizzano la città di Venezia e la sua laguna.

Articoli 131-132

Il loro contenuto attuale è in palese contraddizione con la finalità di cui all'art. 130 dello stesso ddl, tesi come sono alla tutela di una parte degli operatori turistici: questi due articoli appaiono, infatti, chiaramente "allogeni" e scoordinati rispetto al quadro sistematico del ddl, senza integrazione armonica con il corpo del provvedimento. Gli articoli introducono la tipologia di "dimora ospitale veneziana" (131) e autorizzano (132) alberghi ed affittacamere ad aprire dipendenze, nel raggio di 200 metri dalla sede principale dell'attività (oggi il limite di legge è 100 metri), senza per altro in entrambi i casi dover richiedere al Comune alcuna variazione di destinazione d'uso degli immobili.

Nello specifico, l'articolo 131 si pone come un avallo legislativo che consente di regolamentare alberghi o affittacamere finora abusivi, perché privi dei requisiti minimi richiesti, senza imporre loro uno standard minimo adeguato o limitarne l'impatto sul tessuto residenziale. Il giudizio, pertanto, non può che essere negativo, non solo per la tutela della delicatezza socio-economico-ambientale di Venezia, che paradossalmente avrebbe dovuto invece costituire la finalità esclusiva dell'art. 131, ma addirittura per la qualità e lo standard dell'offerta turistica veneta

Si chiede quindi di prevedere un nuovo contenuto dell'art. 131 del disegno di legge, del quale si propone la seguente riformulazione

Art. 131 Residenza d'epoca veneziana

1. Limitatamente alla Città storica di Venezia, in relazione alle sue peculiari caratteristiche urbanistiche, storiche, artistiche ed architettoniche, nonché alla particolarità del suo tessuto sociale e residenziale, la Residenza d'epoca alberghiera è denominata Residenza d'epoca veneziana, alla quale, per quanto non disposto nel presente articolo, si applica tutto quanto previsto dall'art. 28.

2. La residenza d'epoca veneziana è composta da un massimo di diciotto camere, suite, junior suite e unità abitative ubicate in non più di tre unità immobiliari di uno stesso edificio, assoggettate ai vincoli previsti dalla seconda parte del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, con ingresso dalla via pubblica non promiscuo con altre unità a destinazione d'uso abitativo.

3. Le residenze d'epoca veneziane non hanno dipendenze.

4. Le residenze d'epoca veneziane possono essere classificate a tre, quattro, cinque stelle o cinque stelle lusso se possiedono i requisiti per la pari classificazione prevista

comunicato n. 22

**osservazioni alla
proposta di legge
regionale 315**

pagina 2/3

40xVenezia

c/o Ateneo Veneto
San Marco 1897
campo S. Fantin
30124 Venezia
www.40xvenezias.it
info@40xvenezias.it

per gli alberghi dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 53.

5. Le residenze d'epoca veneziane devono comunque possedere almeno i requisiti minimi per la classificazione a tre stelle previsti per la pari classificazione degli alberghi dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 53.

6. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 53, disciplina il modello di domanda di classificazione e la documentazione da allegare per le Residenze d'epoca veneziane.

Art. 132 Dipendenze veneziane

Ancor più gravi sono le conseguenze dell'art. 132 sulle dipendenze come formulato nel ddl. L'effetto dirompente che l'approvazione di una simile disposizione avrebbe sulla Città storica è evidente: non si tratta solo della previsione di consentire di istituire dipendenze anche a grandissima distanza dalla sede, ma di conferire tale facoltà, solo per la Città storica di Venezia, anche agli affittacamere, ai quali oltretutto - per disposizione dell'art. 46 comma 3 - si consentirà di sottrarsi alle politiche di controllo e limitazione da parte del Comune. Il paradosso è quindi quello per cui in tutta la nostra Regione, anche in realtà che ambirebbero ad un incremento quantitativo del mercato turistico, a tutela della residenzialità e dell'integrità della civitas, è vietato l'albergo diffuso (art. 29) se non in piccolissimi centri con meno di 5.000 abitanti, che comunque non devono trovarsi in comuni a rilevante incidenza turistica, mentre a Venezia, che ha bisogno di qualificare l'offerta e non certo di incrementare le presenze, lo si consentirebbe.

Ecco quindi la riformulazione dell'art. 132 che si propone:

1. Limitatamente alla Città storica insulare di Venezia, le strutture ricettive alberghiere possono avere dipendenze ai sensi dell'articolo 30, comma 1, esclusivamente qualora la sede principale abbia la classificazione minima di tre stelle in base ai requisiti previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 53.

2. La superficie complessiva delle dipendenze veneziane, per ciascuna struttura ricettiva alberghiera, non può superare il limite massimo del 20% della superficie complessiva della sede principale.

Accompagnato da un articolo 132 bis, che compensi le disposizioni edilizie contenute nell'art. 46, potenzialmente molto dannose per il destino della Città storica:

Art. 132 bis Disposizioni edilizie specifiche.

Per la Città storica di Venezia, in deroga a quanto previsto dall'art. 46, terzo comma della presente legge, ai fini urbanistici l'esercizio di attività ricettiva degli affittacamere comporta modifica della destinazione d'uso residenziale preesistente dell'immobile utilizzato.

Conclusioni

L'associazione 40xVenezia guarda al mercato turistico come ad una fonte importante della crescita economica della città di Venezia, nella sua componente antica, come in quella moderna.

Ciò che è fondamentale, nell'interesse dell'intera Regione Veneto, è però che un polo attrattivo fortissimo, com'è quello della città antica, sia gestito oculatamente per valorizzare l'intero territorio veneziano e non solo. I 60 milioni di presenze di turisti all'anno attesi per il 2020, debbono essere una risorsa che per l'intero territorio e non una pressione insostenibile che abbia Venezia come unica destinazione. Per questo il movimento 40xVenezia, nel suo contributo al Piano di assetto del territorio è giunto a proporre **la creazione di un hub turistico in terraferma, nel Waterfront di una Marghera bonificata e riqualificata, al centro di un nuovo sistema regionale di governo del turismo.**

comunicato n. 22

osservazioni alla
proposta di legge
regionale 315

pagina 3/3

40xVenezia

c/o Ateneo Veneto
San Marco 1897
campo S. Fantin
30124 Venezia
www.40xvenezias.it
info@40xvenezias.it